

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento	
			Ed. 02	Rev.13
			10/06/2024	

02	13	10/06/2024	Modifiche a seguito esame documentale DC2024PPA077		
02	12	13/06/2023	Modifiche a seguito riduzione accreditamento All. V		
02	11	03/02/2022	Modifiche a seguito verifica Accredia del 14-15/10/2021		
02	10	25/06/2020	Modifiche a seguito esame documentale Accredia DC2020PPA116		
02	09	14/10/2019	Modifiche a seguito dell'OSS 2 della verifica Accredia del 14.10.2019 - allineamento alla direttiva per quanto riguarda il diniego. –		
02	08	21/12/2018	Modifiche a seguito delle OSS. 8 e 10 emerse durante la verifica di Accredia del 24 e 25/09/2018		
02	07	05/06/2018	Modifiche per aggiornamento tempistica in caso di esito negativo e aggiornamento per il trattamento dei dati personali a seguito del nuovo		
02	06	22/06/2017	Modifiche a seguito del DPR 23/2017		
02	05	17/06/2016	Modifica a seguito dell'esame documentale Rif. DC2016UTL004		
02	04	29/02/2016	Direttiva 2014/33/UE		
02	03	30/06/2015	Aggiornamenti normativi e revisione procedura di certificazione		
02	02	01/06/2014	Rev. Paragrafi 9, 13		
02	01	10/09/2012	Revisione a seguito rilievi Accredia ed adeguamento 17020:2012		

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento	
			Ed. 02	Rev.13
			10/06/2024	

02	00	02/05/2012	Prima emissione		
Ed.	Rev.	Data	Descrizione	Redazione e Verifica RGQ	Approvazione LA DIREZIONE

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE

INDICE

1.	GENERALITA'	3
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
4.	DEFINIZIONI.....	4
5.	ACCESSO ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE.....	5
6.	FASI DELL'ITER DI CERTIFICAZIONE	5
7.	VALIDITA' DELLE CERTIFICAZIONI E SORVEGLIANZA.....	9
8.	SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	9
9.	RECLAMI E RICORSI	9
10.	TARIFFE ECONOMICHE	10
11.	USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE OE.CIS. E PUBBLICIZZAZIONE.....	10
12.	USO DEL MARCHIO ACCREDIA	11
13.	DIRITTI E DOVERI	11
14.	RISERVATEZZA	14
15.	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	14
16.	TRATTAMENTO DEI DATI.....	15
17.	TITOLARE DEL TRATTAMENTO	16

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento
			Ed. 02 Rev.13
	10/06/2024		

18.	LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI	16
19.	TIPO DI DATI TRATTATI.....	16

1. GENERALITA'

Questo documento ha lo scopo di regolamentare il servizio offerto e la metodologia operativa della OE.CIS. stabilendo le fasi e le regole principali per la concessione delle Certificazioni di conformità dei prodotti.

Ai fini del presente Regolamento per Certificazioni UE degli Ascensori si intendono tutte le attività di valutazione della conformità che comportano l'emissione da parte di OE.CIS. del certificato.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra OE.CIS. e il committente, ed è a disposizione di tutti gli interessati.

OE.CIS. applica le condizioni e le procedure in modo non discriminatorio ovvero:

- i servizi sono accessibili a tutte le organizzazioni che ne fanno domanda e che si impegnano contrattualmente ad osservare i requisiti del regolamento stesso;
- non vengono adottate condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura;
- l'accesso alla valutazione e certificazione non viene condizionato dalle dimensioni del richiedente o dall'appartenenza a particolari associazioni o gruppi.

La corretta applicazione delle condizioni e delle procedure viene verificata dal Comitato per l'Imparzialità nel quale sono rappresentate, senza predominanza di singoli interessi, le parti interessate alle attività di certificazione e di verifiche.

La consulenza nella definizione ed applicazione dei requisiti per ottenere la certificazione del prodotto non rientra tra i servizi forniti da OE.CIS. la quale, in accordo a quanto stabilito dal RG-01 Accredia "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione", non svolge attività di consulenza.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento	
			Ed. 02	Rev.13
	10/06/2024			

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i rapporti tra OE.CIS. e le Organizzazioni che intendono ottenere la certificazione per il proprio prodotto

I requisiti indicati nel presente regolamento e le conseguenti valutazioni e decisioni dell'OE.CIS. sono riferiti unicamente ai soli aspetti specificamente connessi col campo di applicazione della certificazione e del servizio richiesti.

Il presente regolamento si riferisce:

- ai seguenti tipi di certificazione previsti dalla Direttiva 2014/33/UE:
 - Verifica di un Unico Prodotto (All.VIII)

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è stato formulato nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi espressi dalle norme:

- **UNI CEI EN ISO/IEC 17065**- Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- **UNI EN CEI ISO/IEC 17020** - Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.
- **Direttiva 2014/33/UE** - Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
- **UNI EN 81:20** - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone

L'elenco completo della normativa applicabile è riportato nell'Allegato F Normativa di riferimento.

4. DEFINIZIONI

Organismo di certificazione: Organismo che effettua la certificazione di conformità.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento	
			Ed. 02	Rev.13
	10/06/2024			

Attività per la certificazione: Insieme delle operazioni di carattere tecnico e amministrativo che consentono sulla base della documentazione fornita, della valutazione dei rapporti di ispezione e dei rapporti di prova, la formulazione di un giudizio di assicurazione di conformità.

Certificazione di conformità: Atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo, servizio o sistema è conforme ad una specifica norma o ad altro documento normativo.

5. ACCESSO ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

Tutti i richiedenti (indipendentemente da dimensioni, appartenenza ad associazioni o gruppi, ecc) possono accedere senza discriminazioni allo schema di certificazione a meno che non siano sottoposti a provvedimenti legali che impediscano l'immissione in commercio dei prodotti offerti.

Perché venga attivato l'iter certificazione da parte della OE.CIS., il richiedente deve:

- Accettare le condizioni fissate nel presente Regolamento di Certificazione;
- Fornire tutta la documentazione richiesta;

La Certificazione è subordinata al regolare pagamento degli importi definiti all'interno dell'offerta economica.

6. FASI DELL'ITER DI CERTIFICAZIONE

6.1. Informazioni preliminari

Il primo contatto tra **il richiedente** e la OE.CIS. si manifesta con la richiesta di un preventivo a seguito del quale la OE.CIS. comunica l'Offerta e la Domanda di Certificazione trasmettendo e/o rendendo disponibile anche il presente Regolamento.

OE.CIS. è altresì disponibile a pianificare una visita informale presso **il richiedente** col solo scopo di presentare l'Offerta e fornire chiarimenti sulle procedure OE.CIS..

6.2. Domanda di certificazione

Per l'apertura dell'iter di certificazione il richiedente deve inoltrare all'OE.CIS. la Domanda di certificazione compilata e firmata. La Domanda di certificazione risponde nella forma e nel

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento
			Ed. 02 Rev.13
	10/06/2024		

contenuto agli allegati pertinenti della Direttiva (Mod.02.02 Domanda Esame Finale, Mod.03.02 Domanda Verifica Unico Prodotto).

Con la presentazione della domanda di certificazione il richiedente si impegna ad osservare il presente Regolamento.

Il richiedente allega alla Domanda di certificazione i dati ed i documenti indicati nella stessa. Al ricevimento dei suddetti documenti OE.CIS., dopo avere esaminato la completezza dei dati ricevuti e chiesta l'eventuale integrazione, valuta la propria capacità ad eseguire la certificazione richiesta e, in caso positivo, approva la domanda di certificazione e predispone l'offerta per la certificazione (Mod.01.01 Offerta CE).

Al ricevimento dell'offerta firmata e timbrata dal richiedente per accettazione OE.CIS. assegna un numero di piano di certificazione.

Con l'accettazione della Domanda di certificazione OE.CIS. si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie ed a pianificare l'attività di valutazione per verificare la conformità dell'ascensore **installato**.

6.3. Analisi della documentazione di prodotto

OE.CIS. nomina, sulla base delle caratteristiche dell'ascensore da certificare, l'incaricato della analisi della documentazione.

Il richiedente ha il diritto di ricusare con motivazione scritta e giustificata entro 5 giorni l'ispettore assegnato dal ricevimento della "*Comunicazione ispettore incaricato*" -MOD. (01-02-03).03. Nulla ricevendo, si ritiene accettato l'ispettore incaricato operando il principio del "silenzio assenso".

La documentazione di prodotto deve contenere tutti gli elementi previsti dall'Allegato alla Direttiva 2014/33/UE pertinente al tipo di Certificazione in argomento.

Il risultato di tale analisi è registrato in termini di:

- Conforme e completo
- Esaustivo e non completo
- Non conforme e non completo

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento
			Ed. 02 Rev.13
	10/06/2024		

In caso di Conformità e completezza, si procede con il sopralluogo in campo e l'iter di certificazione procede.

In caso di esaustività della documentazione inviata ma non completezza della stessa rispetto a quanto richiesto dalla direttiva, l'ispettore richiede integrazioni che devono pervenire entro 3 mesi dalla conclusione del primo esame documentale. Al ricevimento della documentazione viene eseguito un riesame della stessa e se il fascicolo tecnico viene valutato Conforme e Completo si procede con l'iter di certificazione.

Se l'ispettore giudica soddisfacente la risoluzione attuata dall'Installatore, procede con la pianificazione dell'attività in sito.

In caso di non conformità, qualora il cliente non provveda entro 6 mesi alla risoluzione delle non conformità, l'ispettore proporrà al Comitato di Certificazione un diniego: l'Organismo, di conseguenza, comunicherà a tutti gli organi competenti il diniego della Certificazione per l'impianto esaminato. Il Cliente, pertanto, non potrà presentare domanda di Certificazione per il medesimo impianto.

Saranno fatturati al cliente le attività fino a quel momento effettuate.

6.4. Attività di verifica, di riesame e di certificazione

OE.CIS. definisce l'incarico delle prove sulla base delle caratteristiche del prodotto da esaminare, e della qualifica necessaria. Il personale designato non deve essere stato direttamente coinvolto o impiegato nella progettazione, fornitura, installazione del prodotto da certificare.

Il sopralluogo per l'effettuazione delle prove sull'ascensore è pianificato in accordo con il richiedente, con i valutatori e notificate formalmente indicando date concordate ed i contenuti.

Al verificatore viene conferito mandato di esaminare l'ascensore al fine di confermare se questo soddisfa tutti i requisiti relativi allo scopo della certificazione ed alle norme rientranti nel campo di applicazione della certificazione richiesta.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento
			Ed. 02 Rev.13
	10/06/2024		

A tale fine il richiedente deve consentire il corretto svolgimento delle attività nei tempi indicati, garantendo la presenza del personale necessario alla esecuzione delle prove di valutazione dell'ascensore, e garantendo l'accesso ai luoghi ove l'ascensore è installato.

Le prove che vengono effettuate, eseguite conformemente agli Allegati della Direttiva 2014/33/UE applicabili, trovano riscontro nella check list che viene compilata e firmata dall'incaricato dell'esame.

Al termine della verifica in campo l'ispettore notificherà al Cliente gli eventuali rilievi rilevati.

Il Cliente generalmente ha tempo 90 giorni per sanare i rilievi, o il tempo concordato con OECIS a seconda della tipologia di rilievi rilevati, al termine del quale qualora ancora non fossero risolti l'ispettore proporrà all'organo di delibera un diniego della certificazione.

Al ricevimento della documentazione del fascicolo tecnico, e dopo la relativa analisi, il Comitato di Certificazione delibererà sulla conformità del prodotto alle norme applicabili. Il Comitato può richiedere integrazioni all'Ispettore ed in caso di risoluzione dei chiarimenti richiesti, delibera l'emissione del Certificato.

In caso in cui la delibera fosse negativa OECIS comunicherà a tutti gli organi competenti il diniego della Certificazione per l'impianto esaminato. Il Cliente, pertanto, non potrà presentare domanda di Certificazione per il medesimo impianto.

Le certificazioni emesse verranno annotate su apposito "Registro certificazioni" aggiornato periodicamente, consultabile solo dal MISE sul sito internet di OE.CIS, ma disponibile a chi ne faccia richiesta, come da indicazioni riportate nell'apposita pagina.cv

Tutta la documentazione è visionabile presso gli uffici della OE.CIS entro 10 anni dall'avvenuta ispezione previa richiesta della persona avente diritto.

Per avere il duplicato conforme all'originale della documentazione (contratto, verbale verifica periodica, verbale verifica straordinaria con fascicolo, fascicolo certificazione UE ascensore), l'avente diritto, dovrà inoltrare richiesta tramite pec a oecis@pec.it , compilando apposito Modulo 06.05 Ed.00 Rev. 00 "Richiesta duplicato documenti" disponibile sul sito www.oecis.it, previo

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento
			Ed. 02 Rev.13
	10/06/2024		

pagamento dei diritti amministrativi, se dovuti, come riportati sul tariffario OE.CIS, disponibile su richiesta.

7. VALIDITA' DELLE CERTIFICAZIONI E SORVEGLIANZA

La validità del certificato è subordinata al rispetto dei requisiti riportati nel rispettivo Allegato e gli obblighi di OECIS nei confronti del Cliente si esauriscono con la notifica del certificato

OE.CIS. non effettua attività di sorveglianza per i prodotti certificati in applicazione all'Allegato VIII della direttiva 2014/33/UE.

8. SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

OE.CIS ha facoltà di annullare la validità di un certificato già concesso, procedendo, di fatto, al ritiro dello stesso. La decisione viene presa da OECIS a proprio insindacabile giudizio, sulla base di motivazioni ritenute di considerevole gravità che vengono notificate per iscritto al Richiedente. Fra le possibili cause che conducono al ritiro di un certificato si annovera la presenza di un vizio occulto al momento dell'emissione del certificato.

OE.CIS provvede a comunicare il ritiro del Certificato alle Autorità competenti e agli altri Organismi Notificati abilitati per le medesime procedure di valutazione delle conformità di ascensori.

9. RECLAMI E RICORSI

È possibile presentare ad OE.CIS. reclami e/o ricorsi relativi al suo operato o a quello dei propri collaboratori.

La Direzione valuterà, anche avvalendosi eventualmente dell'aiuto del RGQ/RT tramite indagini accurate ed eventualmente anche pianificando una riunione supplementare la fondatezza e la causa del reclamo o ricorso.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento
			Ed. 02 Rev.13
	10/06/2024		

Le modalità di gestione dei reclami e ricorsi, compresa la comunicazione di avvenuta ricezione, viene descritta nella procedura POI 13-G Reclami, Ricorsi e Contenziosi scaricabile dal sito nell'apposita area.

OE.CIS. garantisce che la gestione di eventuali e reclami/ricorsi è esclusivamente affidata a personale non coinvolto nell'oggetto del reclamo/ricorso.

Nel caso di eventuali controversie attinenti a termini di legge, il Foro competente è quello di Roma.

10. TARIFFE ECONOMICHE

Le tariffe che regolano le prestazioni di OE.CIS. vengono definite nell'Allegato E Tariffario.

I pagamenti devono essere versati nei tempi e con le modalità indicate nell'offerta e nelle successive comunicazioni amministrative.

Il mancato versamento delle somme richieste comporta la non effettuazione da parte della OE.CIS. dell'attività e, quando applicabile, l'emissione di una lettera di diffida, contenente il termine per l'effettuazione del pagamento.

11. USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE OE.CIS. E PUBBLICIZZAZIONE

È possibile la riproduzione del certificato rilasciato da OE.CIS., purché riproduca integralmente l'originale (non sono ammesse copie parziali); sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata.

Il richiedente che ha ottenuto un certificato di conformità è autorizzato all'uso del marchio secondo le seguenti regole:

- Il Numero di identificazione dell'Organismo viene apposto dall'installatore a lato del contrassegno CE dell'ascensore, conformemente a quanto previsto all'allegato VIII della Direttiva.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento
			Ed. 02 Rev.13
	10/06/2024		

La pubblicità deve essere veritiera e non deve poter dar luogo a dubbi o false interpretazioni sul tipo, la categoria, le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti interessati. In ogni caso il richiedente deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra i prodotti certificati e quelli non certificati.

Riferimenti al sistema di certificazione non corretti o utilizzo non corretto dei certificati di conformità, nella pubblicità, nei cataloghi, ecc., sono trattati con provvedimenti opportuni secondo la normativa vigente come descritto nel regolamento di certificazione.

Nel pubblicizzare al mercato l'accreditamento di cui dispone, OE.CIS. si attiene alle prescrizioni contenute nell'apposito "Regolamento per l'utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA" .

Il cliente non è autorizzato all'utilizzo del logo OE.CIS.

12. USO DEL MARCHIO ACCREDIA

Nell'utilizzare il marchio Accredia sulle attestazioni di certificazione e sugli altri documenti sui quali l'Organismo può decidere di apporlo, OE.CIS. si attiene alle prescrizioni contenute nell'apposito "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia" (RG09). L'uso del Marchio ACCREDIA da parte dei Clienti dell'Organismo è consentito esclusivamente in abbinamento al logo OE.CIS. e in conformità alle regole previste dal Regolamento stesso (RG09) scaricabile dal sito www.accredia.it

13. DIRITTI E DOVERI

13.1. Impegni del richiedente

Al momento della presentazione della Domanda di Certificazione a OE.CIS. viene chiesto al richiedente:

- di attenersi ai requisiti indicati nel Regolamento, informandone tutto il personale che svolga mansioni riferibili alle attività di verifica;
- di fornire le informazioni rilevanti per consentire a OE.CIS. di pianificare le attività.

Il richiedente firmando la Domanda si impegna a:

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento
			Ed. 02 Rev.13
	10/06/2024		

- fornire supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione per l'esame;
- consentire l'accesso alle aree ed alle registrazioni rilevanti per l'oggetto della certificazione;
- accettare, senza costi aggiuntivi a carico proprio, l'eventuale presenza di ispettori dell'ente di accreditamento (Accredia o altri organi di autorizzazione e/o notifica) in veste di osservatori, e accogliere altresì, ispettori OE.CIS. in affiancamento/addestramento e ispettori OE.CIS. in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- convenire che nel caso di danni a terzi arrecati dal prodotto certificato, OE.CIS. assume la responsabilità limitatamente alla propria attività professionale;
- non formulare analoga domanda di Certificazione ad altro Organismo notificato;
- rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti ascensori
- assolvere al pagamento delle quote pattuite nei tempi e secondo le modalità concordate;
- non usare il certificato di conformità o altra forma di comunicazione ad essi attinente in modo tale da portare discredito o perdita di fiducia nei confronti di OE.CIS. e/o del servizio di valutazione considerato;
- comunicare eventuali procedimenti giudiziari e/o provvedimenti sanzionatori da parte di autorità competenti

13.2. Impegni di OE.CIS.

La OE.CIS.:

- concede libero accesso ai propri servizi ai richiedenti, senza alcuna discriminazione di carattere finanziario o altre condizioni indebite;
- non esercita attività di consulenza, nemmeno attraverso subappalti e si assicura che il proprio personale non abbia avuto rapporti contrattuali in tal senso.
- opera valutazioni di un insieme consistente di evidenze oggettive;
- riconosce l'importanza dell'imparzialità nella certificazione, per questo motivo svolge le proprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d'interesse.
- si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento
			Ed. 02 Rev.13
	10/06/2024		

- indipendenza (OE.CIS. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione, agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati). OE.CIS. si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere quanto sopra.
- imparzialità (OE.CIS. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale). L'imparzialità viene inoltre garantita grazie al coinvolgimento di appositi organi di controllo delle modalità di erogazione dei servizi.
- integrità (OE.CIS. opera secondo i principi dell'etica e della deontologia professionale tramite procedure condivise e validate).
- garantisce adeguate coperture assicurative.

Qualora OE.CIS. riceva richieste di spiegazione circa l'applicazione delle norme o dei documenti di certificazione o contrattuali, si impegna a rispondere al richiedente e la risposta sarà formulata da persone in possesso della competenza tecnica necessaria e resa pubblica attraverso il proprio sito internet.

OE.CIS. si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa a:

- a) informazioni riguardanti la struttura direttiva sotto cui opera;
- b) una descrizione dei mezzi con cui l'organismo di certificazione ottiene il supporto finanziario, ed informazioni generali sulle tariffe applicate a chi presenta domanda;

Attraverso il presente regolamento OE.CIS. garantisce inoltre l'informazione su:

- a) le regole, e le procedure per rilascio, e revoca della certificazione;
- b) informazioni circa le procedure di valutazione ed il processo di certificazione relative ai prodotti;

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento
			Ed. 02 Rev.13
	10/06/2024		

c) una descrizione dei diritti e dei doveri di chi presenta domanda di certificazione, comprendenti i requisiti, le restrizioni o limitazioni all'utilizzo del logo dell'organismo di certificazione e delle modalità per fare riferimento alla certificazione rilasciata;

Attraverso il sito internet OE.CIS. garantisce infine sempre l'informazione su:

- a) procedure per trattare i reclami, i ricorsi e i contenziosi;
- b) un elenco dei prodotti certificati e dei relativi fornitori.

14. RISERVATEZZA

OE.CIS., tramite adozione di opportune disposizioni, assicura la salvaguardia della riservatezza delle informazioni e dei dati del richiedente di cui sia venuto a conoscenza durante le attività di certificazione.

OE.CIS. assicura che tutte le informazioni e i dati acquisiti durante le attività di certificazione ed ispezione, sono trattati con la massima riservatezza, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.

Inoltre al fine di assicurare la riservatezza, il personale della OE.CIS. coinvolto nelle attività, ne sottoscrive un impegno formale, copia del quale viene fornito al cliente su richiesta.

La responsabilità del trattamento dei dati fa capo all'amministratore della OE.CIS. nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e della UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

OE.CIS. si impegna, inoltre, a tutelare il diritto di proprietà del Cliente al quale viene offerto il servizio di certificazione di prodotto e/o di verifica.

15. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento può essere modificato alle seguenti condizioni:

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento	
			Ed. 02	Rev.13
	10/06/2024			

- Modifiche richieste dall'Ente di Accredimento di OE.CIS. durante gli audit per adeguamento ai regolamenti di accreditamento dell'ente;
- Variazione delle norme e dei regolamenti applicabili;
- Modifiche, estensioni, riduzioni degli ambiti operativi di OE.CIS.;
- Variazioni organizzative di OE.CIS.;
- Inadeguatezze, errori od omissioni riscontrate da OE.CIS. o segnalate a OE.CIS. sui regolamenti precedenti da parte di qualsiasi utente o interessato all'attività di certificazione.

OE.CIS. mantiene l'efficacia del regolamento vigente al momento della domanda di certificazione fino al completamento della pratica.

Le variazioni del regolamento sono comunicate a mezzo e-mail e con pubblicazione sul sito web www.oecis.it.

16. TRATTAMENTO DEI DATI

Di seguito, sono descritte le modalità di gestione del sito www.oecis.it in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti.

L'informativa è resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, a coloro che interagiscono con i servizi web, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo citato corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di OE.CIS srl

L'informativa è resa solo per il sito di OE.CIS srl e non per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento
			Ed. 02 Rev.13
	10/06/2024		

17. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione del sito www.oecis.it possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Titolare del loro trattamento è OE.CIS Srl Ente Notificato e Accreditato che ha sede legale in Piazza Raffaele Casimiri 20– Roma (Italia). Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo mail: **amministrazione@oecis.it**

18. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web del sito hanno luogo presso la sede a piazza Casimiri 20 – Roma (Italia), e sono curati solo da personale OE.CIS responsabile della gestione del sito web o da eventuali collaboratori esterni per la manutenzione del sito stesso.

I dati personali forniti dagli utenti che si avvalgono dei servizi resi da OE.CIS tramite web – area riservata, newsletter, servizio reclami e ricorsi, sono utilizzati al solo scopo di eseguire il servizio o la prestazione richiesta, e sono comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario (per es. servizio di invio).

La base giuridica del trattamento sopra esposto è il consenso dell’interessato.

Non è previsto in nessun caso il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale [art.13 comma 1 punto f)].

19. TIPO DI DATI TRATTATI

19.1. Dati di navigazione

Gli applicativi software preposti al funzionamento del sito web di OE.CIS Srl acquisiscono alcuni dati personali trasmessi mediante i protocolli di comunicazione di Internet.

Tali informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (*Uniform Resource Identifier*) delle

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento
			Ed. 02 Rev.13
	10/06/2024		

risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (ad esempio buon fine, errore) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.

19.2. Dati forniti volontariamente dall’utente

Per l’accesso ad alcuni servizi erogati tramite il sito web di OE.CIS srl – contatti – potrà essere richiesto l’invio facoltativo e volontario dell’indirizzo di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito stesso necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Specifiche informative di sintesi verranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Il periodo di conservazione dei tali dati è definito dal criterio di richiesta di cancellazione per le informazioni fornite volontariamente dall’utente; per quanto attiene ai dati tecnici gestiti dal sito, quali i cookies, il periodo è definito dalle caratteristiche tecniche dei cookies definito nel paragrafo sottostante Durata dei Cookies [art.13 comma 2 punto a)].

19.3. Facoltatività del conferimento dei dati

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire ad OE.CIS srl i dati personali richiesti per fruire dei servizi erogati tramite web – contatti.

Il mancato conferimento dei dati relativi ai campi contrassegnati con la dicitura “(obbligatorio)” può comportare l’impossibilità di usufruire del servizio offerto [art.13 comma 2 punto e)].

19.4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate così come richiesto dalla legge [art.32].

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento
			Ed. 02 Rev.13
	10/06/2024		

I dati personali sono temporaneamente raccolti in una banca dati e potranno formare oggetto di trattamento, effettuato solo internamente ad OE.CIS srl per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

19.5. Diritti degli interessati

I soggetti a cui si riferiscono i dati personali possono esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dal Regolamento, facendo pervenire apposita istanza scritta i canali sotto elencati. In particolare i soggetti potranno legittimamente chiedere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia l'interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivelasse impossibile o comportasse un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato [art.13 comma 2 punto b) e c)].

Le richieste possono essere rivolte ad OE.CIS srl utilizzando uno dei seguenti canali:

E-mail: amministrazione@oecis.it

Telefono/ fax: +39 06 41404910 - 0641405105

Posta ordinaria: OE.CIS srl – Piazza Raffaele Casimisi 20 – 00199 Roma (Italia)

19.6. Informativa estesa sull'uso dei cookies

Il sito web di OE.CIS srl utilizza cookies e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online.

Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookies e di tecnologie similari, su come sono utilizzati da OE.CIS Srl e su come gestirli.

19.7. Definizioni

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento
			Ed. 02 Rev.13
	10/06/2024		

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. I cookies vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).

19.8. Tipologie di cookies

In base alle caratteristiche e all'utilizzo, i cookies si possono distinguere in diverse categorie:

Cookies strettamente necessari

Si tratta di cookies indispensabili per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito, tipicamente per l'aggiornamento delle pagine da parte delle redazioni web. La durata di questi cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati).

La loro disattivazione compromette l'utilizzo dei servizi accessibili dal login. La parte pubblica dei siti di OE.CIS srl resta invece normalmente utilizzabile.

Cookies "tecnici" (di analisi e prestazioni)

Sono cookies utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookies, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. In alcune pagine del sito di OE.CIS srl possono memorizzare le preferenze dell'utente relativamente alla dimensione del font e alla modalità di visualizzazione preferita (grafica, alto contrasto o testuale) ai fini dell'accessibilità dei contenuti. La disattivazione di tali cookies può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.

Cookies di profilazione

Si tratta di cookies permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione.

Il sito di OE.CIS srl non utilizza cookies di questo tipo.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento	
			Ed. 02	Rev.13
	10/06/2024			

19.9. Durata dei cookies

Alcuni cookies (cookies di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando di logout. Altri cookies "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookies sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.

Navigando attraverso le pagine del sito di OE.CIS srl, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookies persistenti e di profilazione.

19.10. Gestione dei cookies

L'utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del proprio browser.

La disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici non compromette l'utilizzo delle funzionalità del sito OE.CIS srl.

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web.

Di seguito le risorse web che illustrano come procedere per ciascuno dei principali browser:

Chrome: <https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it>

Firefox: <https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie>

Internet Explorer: <https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies>

Opera: <http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html>

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

19.11. Google Analytics

Il sito di OE.CIS include componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google Inc. ("Google"). Si tratta di cookies di terze parti utilizzati per raccogliere e analizzare in forma anonima informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito di

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE		Regolamento
			Ed. 02 Rev.13
	10/06/2024		

OE.CIS srl da parte degli utenti visitatori. Questi cookies vengono utilizzati per memorizzare informazioni non personali.

Google Analytics tutela la riservatezza dei suoi dati in vari modi.

I termini di servizio di Google Analytics, che tutti i clienti di Google Analytics devono rispettare, vietano l'invio di informazioni personali a Google Analytics. Le informazioni personali includono tutti i dati utilizzabili da Google per identificare verosimilmente un individuo inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nomi, indirizzi email o dati di fatturazione.

Non è consentito fornire a terzi i dati di Google Analytics senza il consenso del cliente, salvo in alcune specifiche circostanze, come quando viene richiesto in forza di legge. I team di tecnici Google esperti di sicurezza proteggono i dati dalle minacce esterne. L'accesso interno ai dati (ad es. da parte dei dipendenti) è strettamente regolamentato e soggetto a controlli e procedure di accesso dei dipendenti.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
<https://support.google.com/analytics/answer/6004245>

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornita da Google.

Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:

<https://tools.google.com/dlpage/gaoptout>